

Détailants Montagnards Quaderno

Anno 3 N° 11 Luglio 2008

Testata della piccola e media
impresa valdostana
del Commercio del Turismo
e dei Servizi

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE

TELEFONATE ALLO 0165 068005

FAX 0165 068004

www.confesercenti.it



VAMA ANTINFORTUNISTICA
ANTINCENDIO

VAMA COOP. R.L.
Via Grand Eyvia, 15 - AOSTA
Tel. 0165 554851 - Fax 0165 554933
vamaservizi@libero.it

ASSEMBLEA ANNUALE CONFESERCENTI

Si è svolta a Roma lo scorso 25 giugno 2008 l'annuale assemblea della nostra Associazione alla presenza di autorità di governo e di opposizione.

Il presidente Venturi ha tenuto una relazione di ampio respiro nella quale sono stati toccati tutti i punti di maggiore attualità e criticità, lanciando, nel contempo, proposte di grande spessore e aperture alle prime decisioni del nuovo governo.

Non potendo pubblicare l'intera relazione proviamo a segnalare quelle che, a nostro avviso, sono le parti più strettamente connesse ai problemi del commercio e che sono state sottolineate da scoscianti applausi.

"... evidenziare il ruolo sociale ed economico assolto dalle PMI dell'occupazione e della ricchezza che esse producono... è arrivato il tempo per noi e le altre associazioni di serrare le fila... non ha più senso che le nostre Confederazioni continuino ad operare su cinque fronti distinti... e soprattutto noi e Confcommercio dobbiamo da subito superare la condizione di separati relativamente alle politiche del lavoro... chi applica gli studi di settore ed è congruo e coerente sia dispensato dall'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale e sia lasciato in pace... chiediamo la fine del ripetuto ricorso a manovre aggiuntive e ossessive modifiche fiscali... no alla retroattività delle norme

IN QUESTO NUMERO

SOMMARIO

Nuova legge sui pubblici esercizi	2
Lavoro: decreto 112	4
Riduzione prelievo fiscale sul Tfr	5
Scadenziario fiscale luglio	6

tributarie... alleggerimento di procedure burocratiche inutili e complesse... puntare le ri-

continua a pag. 3



FONTER
Fondo Previdenziale Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua del Terziario

CARPE DIEM
cogli l'opportunità

FORMAZIONE CONTINUA
per l'aggiornamento professionale
dei lavoratori dipendenti

INTERAMENTE FINANZIATI
a **COSTO ZERO**

Informati:
06 4725514
www.fonter.it

Con il fondo
interprofessionale

LEGGE REGIONALE PUBBLICI ESERCIZI

Pubblichiamo integralmente il testo di alcune interpretazioni da parte dell'Assessorato Regionale competente in merito alla Legge regionale 2006, n. 1 recante: "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13." Estensione delle attività di somministrazione.

A. Estensione dell'attività ai sensi articolo 20, comma 2, L.R.n. 1/2006

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute, con riguardo alla portata della disposizione contenuta al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. n. 1/2006, si forniscono le seguenti indicazioni:

Il comma 2, dell'articolo 20 della l.r. 1/2006 dispone che: *"Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di un'autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 287/1991, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 4 senza alcun obbligo di conversione del titolo autorizzatorio, previo adeguamento dell'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del regolamento regionale di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 6, comma 2"*.

La disposizione transitoria in esame regola il passaggio della disciplina prevista dalla L. 287/1991 a quella introdotta dalla l.r. 1/2006 e, posto che quest'ultima prevede l'autorizzazione unica per tutte le tipologie di attività di somministrazione, attribuisce al titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 287/1991 in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, la facoltà di estendere la propria attività.

La disposizione citata non riguarda, invece, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ipotesi previste all'articolo 9, comma 4 della legge, in ordine alle quali continua ad applicarsi tuttora la disciplina contenuta nella

L.287/1991, fino all'adozione, da parte dei comuni interessati, dei criteri di programmazione di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 1/2006. Pertanto il concetto di estensione dell'attività va inteso secondo la sua normale eccezione, quale facoltà attribuita al titolare di un'autorizzazione attualmente in corso, già rilasciata dal Comune ai sensi della L.287/1991, di svolgere un'attività aggiuntiva rispetto a quella esercitata al momento dell'entrata in vigore della l.r. 1/2006.

Ad esempio, il titolare di un'autorizzazione di tipologia B) per la sola somministrazione di bevande rilasciata ai sensi dell'art. 5 L. 287/1991, potrà estendere detta attività svolgendo quindi anche quella di somministrazione di alimenti (tipologia A), senza obbligo di conversione del titolo autorizzatorio a condizione che:

a. l'autorizzazione sanitaria relativa all'esercizio di somministrazione venga adeguata alle nuove disposizioni igienico-sanitarie previste dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n.2 recante la *"Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1"*.

b. venga assolto l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento di cui all'articolo 6, comma 2.

Con riguardo alla condizione sud a), ovviamente, l'adeguamento dell'autorizzazione sanitaria dovrà avvenire a termini secondo le procedure previste dal vigente Regolamento igienico-sanitario, in relazione ad una delle quattro



tipologie cui è riconducibile l'esercizio in base alla/e nuova/e attività svolta/e (articolo 4 Reg.n. 2/2207) Venendo alla seconda condizione sud b), circa l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento professionale, considerato che la disposizione si richiama alla disciplina dell'articolo 6, comma 2 della legge, la quale a sua volta, nel regolare l'estensione di attività in presenza di una nuova autorizzazione, individua i soggetti tenuti a frequentare il corso di aggiornamento professionale, analogamente a quanto stabilito nella sopra citata disposizione, si indicano di seguito i casi in cui il titolare dell'autorizzazione può ritenersi esonerato da tale obbligo da quelli in cui, è tenuto ad assolverlo.

E' esonerato il titolare di un'autorizzazione in possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2006 in quanto dimostra:

a. di avere svolto, con esito positivo, un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione Valle d'Aosta o da altra Regione o Provincia Autonoma di Trento e Bolzano;

oppure

b. di essere in possesso di diploma

di scuola alberghiera o titolo equivalente.

Un terzo caso di esonero dall'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento professionale si potrà verificare nel caso in cui il titolare di due distinte autorizzazioni, per es. A) e una tipologia B), rilasciate ex L. 287/1991 per due distinti esercizi, ubicati in sedi e locali diversi, chieda l'estensione dell'attività per uno di questi.

In proposito, stante la titolarità e l'esercizio, effettivo ed attuale, sia dell'attività di somministrazione di alimenti sia di bevande, appare ragionevole ritenere tale ipotesi assimilabile a quella della conversione automatica di preesistenti autorizzazioni, esonerando quindi il titolare medesimo dall'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento professionale.

L'assolvimento dell'obbligo del corso di aggiornamento professionale deve essere richiesto, invece, al titolare di un'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi della L. 287/1991, che pur trovandosi in una delle condizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 6 della l.r. 1/2006, non può tuttavia dimostrare il requisito professionale di cui alla lettera a), ovvero, di avere svolto un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione Valle d'Aosta o da altra provincia Autonoma di Trento o Bolzano oppure di essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o di altro titolo equivalente.

B. Domanda di nuova autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Estensione o modificazione dell'attività già esercitata. Obbligo di frequenza del

corso di aggiornamento professionale (Art. 6, comma 2 l.r. 1/2006)

Di seguito si forniscono alcune indicazioni di carattere applicativo a proposito dell'articolo 6 comma 2, della l.r. 1/2006. La richiamata disposizione prevede i casi in cui è consentita l'estensione dell'attività in occasione del rilascio di una nuova autorizzazione per la somministrazione di alimenti e di bevande.

L'articolo 6, comma 2 della legge così dispone: "I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio della medesima tipologia di eser-

cizi indicati all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'inseidamento e sull'attività dei pubblici esercizi) già esercitata. Qualora intendano modificare o estendere la tipologia di esercizio, devono dimostrare di avere frequentato il corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del comma 4".

La disposizione in esame riguarda due categorie di soggetti – per l'appunto quelli di cui al comma 1, lettere b) e c) – i quali, avendo in passato esercitato una o più fra le attività di somministrazione rientranti nelle tipologie di cui all'art. 5 della L. 287/1991, possono ottenere la nuova autorizzazione per le stesse tipologie di attività, già svolte,

senza obbligo di frequenza del corso di aggiornamento professionale. Qualora i detti soggetti richiedano con la nuova domanda di autorizzazione l'estensione dell'attività dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a), e in caso contrario saranno tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento. Sono esonerati, invece, da tale obbligo i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, che possono dimostrare, alternativamente, di avere svolto, con esito positivo, un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione Valle d'Aosta o da altra Regione o Provincia Autonoma di Trento e Bolzano oppure di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o di un altro titolo di stu-

dio equivalente. Per entrambe le categorie di soggetti qui considerati, ovviamente, trattandosi del rilascio di una nuova autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, andrà verificato altresì il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2006 nonché la conformità dei locali a tutte le prescrizioni previste dal Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 recante la "Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1". Per eventuali ed ulteriori chiarimenti rivolgersi agli uffici del Servizio Commercio regionali Tel 0165/272862 - 272707

segue da pag. 1

sorse a un deciso contrasto alla marea di prodotti che alimentano il fiume della contraffazione e che colpisce alle spalle il commercio..."e tanto ma davvero tanto altro.

Ha portato infine il suo saluto all'assemblea il Presidente del Consiglio, accolto da un lungo applauso che non era solo di cortesia.

L'uomo, grande comunicatore, è subito entrato in sintonia con buona parte dei presenti sposando in pieno i contenuti della relazione "la più completa e veritiera che ho mai ascoltato" e facendo sue e del governo le richieste contenute che, a suo dire, sono state già in parte accolte. E' stato un discorso a tutto

campo che ha avuto a più riprese applausi di consenso. Facile del resto promettere le semplificazioni burocratiche, la soluzione degli scontrini fiscali, il ritorno del lavoro a chiamata, la battaglia contro l'abuso-vismo ecc. Se avesse continuato a parlare solamente di problemi economici avrebbe sicuramente strappato ancora più applausi anche da questa assemblea notoriamente sinistrorsa.

All'improvviso, invece, il Presidente del Consiglio, troncando di netto ogni riferimento alla relazione, ha dato libero sfogo al tema che più gli sta a cuore: i suoi interessi personali e la giustizia. Ha iniziato a raccontare, di quanto tempo passa con i suoi avvocati per difendersi dagli attacchi dei

giudici, ha fatto più volte il gesto dei polsi in manette, manette che, diciamo noi, molti padri della Repubblica hanno veramente subito per difendere i loro ideali e non i loro interessi.

Ha definito i Giudici "metastasi della magistratura, pericolosi per la democrazia," e ha continuato ad inveire contro la magistratura con toni di voce sempre più esasperati mettendo in evidente imbarazzo sia il tavolo della Presidenza che i suoi fans presenti in sala.

L'assemblea, che si aspettava risposte serie sui problemi che sempre più attanagliano il commercio, è rimasta basita da quel delirio di parole e dopo un attimo di attonita sorpresa ha manifestato la sua indignazione con un sonoro

concerto di fischi e ululati. Così è finita una giornata che, come l'anno scorso, ci ha portato alla ribalta dei media per i fischi.

La nostra Associazione, a differenza di altre, è fatta di spiriti liberi che, come lo scorso anno ha liberamente fischiato Prodi, reo di essersene andato stizzito senza un saluto all'assemblea, quest'anno non ha lesinato fischi a Berlusconi, reo di aver parlato di sue faccende personali e non dei problemi reali.

A questo punto è lecito sperare che il prossimo anno possa succedere nuovamente di fischiare, magari un altro Presidente del Consiglio.

Riccardo Rapetto

AVVISO AI DESTINATARI

Conformemente alle disposizioni della legge n. 196 del 30 giugno 2003, vi informiamo che le coordinate di coloro che ricevono "Détailants Montagnards" appaiono nella lista degli indirizzi della Confesercenti Valdostana. Il titolare del trattamento è la Detaillants Montagnards, Regione Amérique, 9 - 11020 Quart (AO). Vi informiamo, inoltre, che ai sensi dell'articolo 7 del suddetto decreto, vi è possibile chiedere in qualsiasi momento la modifica, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati che vi concernono scrivendo semplicemente a Détailants Montagnards - Regione Amérique, 9 - 11020 Quart (AO).

Détailants
Montagnards
Quaderno

Direttore responsabile: **Flavio Martino**
Hanno collaborato: **Paola Gottardi, Velja Corcella, Riccardo Rapetto.**
Anno 3 n° 11 stampato in 4.500 copie
Détailants Montagnards - Quindicinale - Iscrizione sul registro di stampa del Tribunale di Aosta n° 2\06 in data 26\01\2006
Stampa: **Tipografia La Vallée** - Via Tourneuve, 6 - Aosta
Impaginazione: **Chiara Del Missier**
Pubblicità: **Conf-servizi s.r.l.**
Reg. Amérique 9 - 11020 Quart - tel. 0165 068005 - fax 0165 068004

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI LAVORO

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Il testo integrale del Decreto è disponibile sul sito www.lavoro.gov.it In attesa dei necessari chiarimenti sulle modalità di pratica attuazione delle nuove norme, che sicuramente perverranno dagli organi amministrativi preposti, si evidenziano i seguenti punti di sicuro interesse per le imprese associate.

Reintroduzione del lavoro intermittente (lavoro a chiamata) (articolo 39 comma 10 lettera m e comma 11).

Viene reintrodotta il lavoro a chiamata come previsto dagli articoli da 33 a 40 del D.lgs n. 276/2003 e successive modifiche. Questa tipologia contrattuale pertanto potrà esplicare la propria efficacia in tutti quei settori in cui veniva utilizzato prima della sua abrogazione quindi turismo, commercio, pubblici esercizi... etc. Pertanto dalla data di entrata in vigore del decreto, dal 25 giugno 2008, trovano applicazione le norme sul lavoro a chiamata di cui al D.lgs 276/2003 e successive modificazioni.

Abolizione della procedura relativa alle dimissioni volontarie (articolo 39 comma 10 lettera l).

Viene soppressa la Legge 188/2007, pertanto le dimis-



sioni volontarie potranno essere presentate al proprio datore di lavoro senza adempiere alla procedura informatizzata prevista dalla precedente sopra citata norma.

Abolizione del libro matricola e del libro paga (articolo 39 comma 10).

Le norme relative al libro matricola ed al libro paga ed ai relativi adempimenti sono abrogate. Tuttavia l'abrogazione diventerà effettiva dall'entrata in vigore dei Decreti sul libro unico.

Istituzione del libro unico del lavoro (articolo 39 comma 1).

Il libro unico che sostituirà tutti i libri / registri esistenti, riporterà ogni evento attinente alla storia contrattuale e retributiva del lavoratore (subordinato, coordinato, associato). Si attendono i Decreti attuativi.

Possibilità di cumulo tra la pensione e i redditi da lavoro autonomo o dipendente (articolo 19).

Si rinvia a lettura nota Itaco n. 71/2008.

Modifiche alla disciplina del lavoro a tempo determinato (articolo 21).

Il comma 1 dell'articolo 21 modificando l'art. 1 del D.lgs 368/2001 introduce successivamente alle parole "tecnico, pro-

duativo, organizzativo o sostitutivo." l'espressione "anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro..". Con il che si ritiene che le causali possano essere riferite anche all'ordinaria attività aziendale.

All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Ciò comporta che i contratti collettivi possano derogare al regime introdotto dalla legge 247/2007.

All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con

le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Il diritto di precedenza può essere disciplinato in deroga dai CCNL.

Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante e qualificante (articolo 23).

Viene prevista la cancellazione dall'art. 49, comma 3, del D.lgs 276/2003 della durata minima dei 2 anni. Tale novità, salvo ulteriori verifiche, dovrebbe rendere legittimo l'apprendistato stagionale. Resta da verificare la compatibilità di tale assetto normativo con le discipline regionali.

All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei

datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

Viene inoltre estesa ai dottorati di ricerca la possibilità dell'apprendistato per percorsi di alta formazione ed in assenza di regolamenti regionali volti a disciplinare tale forma di apprendistato avranno attività di supplenza le convenzioni tra Università e datori di lavoro.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999 inerente le comunicazioni ai servizi regionali e provinciali per l'impiego su dati relativi all'apprendista ed al tutor;
- b) l'articolo 21 (inerente le comunicazioni ai familiari sull'andamento del giovane in azienda) e l'articolo 24, commi 3 e 4 (inerente alle comunicazioni ai servizi per l'impiego sulle qualificazioni raggiunte), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
- c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (obbligo della visita sanitaria per gli apprendisti maggiorenni).

Modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio (articolo 22). L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente che assume una veste molto più ampia ed interessante per i comparti del commercio e del turismo: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavora-

tive di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».

Resta ferma la durata di 30 giorni nell'anno solare ed il compenso non superiore per tale periodo a 5.000 euro, tranne che per le imprese familiari dove è di 10.000 euro. Il ministero del lavoro individuerà con decreto il concessionario abilitato alla gestione dei "vaucers", nelle more tale attività sarà svolta dall'INPS e dalle Agenzie per il lavoro.

Si sottolinea che viene abrogato l'art. 71 della 276/2003 pertanto tutti i soggetti possono accedere a questo tipo di lavoro.

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (articolo 41).

All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore». Quindi si potrebbe intendere (ma si attendono ulteriori chiarimenti amministrativi) che la prestazione

minima anche in presenza di disciplina contrattuale debba coincidere con almeno 3 ore di lavoro.

All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata». Si intende pertanto che sono esclusi dalla disciplina del D.lgs 66/2003 gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilità». Si intende pertanto che non sono assoggettati al principio della consecutività della fruizione del riposo giornaliero anche i lavoratori in regime di reperibilità.

All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».

La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale». Rispetto al vecchio testo l'eccezione al riposo continuativo è stata estesa anche al cambio turno oltre che al cambio squadra.

Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-

sentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Si evidenzia inoltre che i commi 11 e 12 eliminano tra le causali che danno luogo al provvedimento sospensivo da parte degli organi di vigilanza dell'attività imprenditoriale le violazioni in materia di orario di lavoro.

Il comma 14 abroga l'art. 4 comma 5 del D.lgs 66/2003 (l'obbligo di comunicazione in caso di superamento delle 48 ore settimanali) l'art. 12 comma 2 dello stesso decreto (inerente alla comunicazione sul lavoro notturno) e l'art. 18 bis comma 5 (inerente alla sanzione riferita alla mancata comunicazione in caso di superamento delle 48 ore settimanali).

Part-time (articolo 39 comma 10 lettera m).

Viene abrogata la disciplina che prevedeva l'aggravio della contribuzione dei contratti part-time inferiori a 10 ore settimanali.

Tenuta dei documenti di lavoro (articolo 40).

L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che,

continua a pag. 8



SCADENZIARIO FISCALE LUGLIO 2008

Entro il: 31-07-2008

Chi: Sostituti d'imposta tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2008 Ordinario nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Che cosa: Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta - Mod. 770/2008 Ordinario

Come: Mediante invio telematico

Entro il: 31-07-2008

Chi: Persone fisiche e società di persone, non titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2008 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2008

Che cosa: Versamento della 2^a rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2008, con la maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,23%)

Come: Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Entro il: 31-07-2008

Chi: Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale

Che cosa: Presentazione elenchi intrastat delle cessioni intracomunitarie effettuate nel 2° trimestre 2008

Come: Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'Electronic Data Interchange (EDI)

Entro il: 31-07-2008

Chi: Persone fisiche e società di persone, non titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2008 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento

Entro il: 16 giugno 2008

Che cosa: Versamento della 3^a rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2008 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,73%)

Come: Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Entro il: 21-07-2008

Chi: Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Che cosa: Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno 2008

Come: Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'Electronic Data Interchange (EDI)

Entro il: 16-07-2008

Chi: Sostituti d'imposta

Che cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2008 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Come: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Entro il: 16-07-2008

Chi: Sostituti d'imposta

Che cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

Come: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Entro il: 16-07-2008

Chi: Soggetti iscritti alla Camera di Commercio

Che cosa: Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza con maggiorazione 0,4%

Come: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Entro il: 16-07-2008

Chi: Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2008 e che si sono avvalsi, sino al 31/12/2007, del regime agevolato delle attività marginali (c.d. forfettone)

Che cosa: Versamento, in unica soluzione o come 1^a rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2008 - con maggiorazione 0,4%

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo: 4026 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato delle attività marginali

Entro il: 16-07-2008

Chi: Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2008 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività (c.d. forfettino)

Che cosa: Versamento, in unica soluzione o come 1^a rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2008 - con maggiorazione 0,4%

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo: 4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

Entro il: 16-07-2008

Chi: Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e

contributi

Che cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2008 (rawvedimento)

Come: Versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75% con Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche per i non titolari di partita Iva. N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

Entro il: 16-07-2008

Chi: Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2008 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2008

Che cosa: Versamento della 2^a rata dell'Iva relativa al 2007 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 17/03/2008 - 16/6/2008 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%)

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Entro il: 16-07-2008

Chi: Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita Iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2008 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2008

Che cosa: Versamento della 2^a rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2008 (con applicazione degli interessi

nella misura dello 0,50%)

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Entro il: 16-07-2008

Chi: Soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2008

Che cosa: Versamento dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi con maggiorazione 0,4%

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Entro il: 16-07-2008

Chi: Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2008

Che cosa: Versamento, in unica soluzione o come 1^a rata, dell'IVA relativa al 2007 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 17/3/2008 - 16/6/2008, con ulteriore maggiorazione dello 0,4%

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Entro il: 16-07-2008

Chi: Contribuenti Iva mensili

Che cosa: Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Entro il: 16-07-2008

Chi: Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2008

Che cosa: Versamento, in unica soluzione o come 1^a rata, delle imposte IRPEF ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2007 e di 1^o acconto per l'anno 2008, con maggiorazione dello 0,4%

Come: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Entro il: 16-07-2008

Chi: Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi

Che cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell'acconto ICI 2008 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 16 giugno 2008 (ravedimento)

Come: Versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali, e della sanzione ridotta al 3,75%, con bollettino di c/c/p intestato

al Concessionario presso le Agenzie Postali, direttamente presso i Concessionari o tramite le Banche convenzionate o bollettino di c/c/p intestato al Comune presso le Agenzie Postali o le Banche convenzionate, nonché utilizzando il Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche

Entro il: 16-07-2008

Chi: Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta relativa al 2007

Che cosa: Versamento della 5^a rata dell'IVA relativa al 2007 risultante dalla dichiarazione annuale (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,5% mensile a decorrere dal 17 marzo 2008)

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Entro il: 16-07-2008

Chi: Soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2008

Entro il: 16-07-2008

Versamento dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi con maggiorazione 0,4%

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Entro il: 16-07-2008

Chi: Soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2008

Che cosa: Versamento dell'IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi con maggiorazione 0,4%

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Entro il: 16-07-2008

Chi: Soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione Unico 2008

Che cosa: Versamento della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore - con maggiorazione 0,4%

Come: Modello F24 con modalità telematiche

Entro il: 10-07-2008

Chi: Sostituti d'imposta tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2008 semplificato nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Che cosa: Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta - Mod. 770/2008 semplificato

Come: Mediante invio telematico



« Gli aderenti a **Détailants**
Mantagnards
possono usufruire del Servizio di gestione
di **Contabilità** della propria **AZIENDA** »
rivolgendosi a

CONF-SERVIZI s.r.l.

segue da pag. 5

senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari.

All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di

lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,

soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono defi-

niti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge». È pertanto possibile una autocertificazione del datore di lavoro.

*A cura dell'Ufficio legislativo
Confesercenti*



*A fianco delle Imprese...
...anche di quelle più "audaci".*

Senza le imprese, per noi di Confesercenti significa, formazione, assistenza, tutela e stabilità.

Qualità che fanno della nostra organizzazione una grande associazione di imprese italiane.

Imprese importanti, proprio come quella che stai realizzando.

Confesercenti
Firma l'impresa



CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2008

confesercenti.it